

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 171)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**NELLA SEDUTA DEL 31 AGOSTO 1968**

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente la istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti

ONOREVOLI SENATORI. — Nel primo periodo di vita della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti si sono manifestate talune situazioni che si ripercuotono sull'andamento della gestione e destano serie preoccupazioni in ordine alla piena realizzazione dei fini istituzionali.

Com'è noto, gli articoli 23 e 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, stabiliscono che al finanziamento della Cassa si provveda:

a) mediante un contributo individuale a carico degli iscritti, la cui misura sarà fis-

sata ogni due anni con decreto ministeriale, entro il massimo di 48.000 lire annue (gli iscritti assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria sono soggetti ad un contributo ridotto al 50 per cento);

b) mediante un contributo da pagare, a cura dei committenti, all'atto del rilascio di approvazione di progetti o di autorizzazione all'esecuzione di opere o di concessioni governative regionali, provinciali o comunali per le quali è richiesto un elaborato tecnico di competenza degli ingegneri ed architetti; la misura del contributo è fissata ogni due anni, con decreto ministeriale,

entro il massimo dell'1 per mille del costo delle opere.

I contributi di cui sopra, pur fissati nella misura massima consentita dalla legge, si sono dimostrati insufficienti ad assicurare l'equilibrio tecnico finanziario della gestione della Cassa.

Per quanto attiene in particolare al contributo sulle opere, si deve rilevare che esso ha dato un gettito nettamente inferiore alle previsioni effettuate all'atto della costituzione della Cassa.

Infatti, tale gettito che si sarebbe dovuto aggirare intorno ai 3 miliardi di lire all'anno, in realtà è stato di 927 milioni nel 1962, 1.853 milioni nel 1963, 2.081 milioni nel 1964 e 1.594 milioni nel 1965. Le previsioni più prudentiali indicano, per gli anni futuri, una cifra aggirantesi intorno ai 1.800 milioni di lire.

Al determinarsi di tale situazione hanno contribuito in misura rilevante le difficoltà d'interpretazione sorte in sede di applicazione dell'articolo 24 della legge istitutiva della Cassa, che prevede l'obbligo del pagamento del contributo sulle opere.

Allo stato dei fatti, pertanto, ove non intervengano adeguati provvedimenti legislativi, si può prevedere che la differenza fra il complesso dei contributi e le uscite per prestazioni e spese generali raggiungerà valori negativi già nel 1969, valori via via crescenti in assoluto, negli anni successivi, talchè entro il 1977 dovrebbero essere esaurite tutte le disponibilità della Cassa con la totale eliminazione di ogni riserva.

Si è quindi delineata l'assoluta ed urgente esigenza di un intervento legislativo inteso ad eliminare i ravvisati inconvenienti. A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge di cui qui di seguito si illustrano i criteri informativi.

Per quanto concerne l'apporto contributivo degli appartenenti alle categorie professionali interessate alle provvidenze, l'articolo 1 del disegno di legge sostituisce l'articolo 23 della legge n. 179 del 1958, apportandovi modifiche per quel che riguarda le disposizioni di cui al primo e quarto comma.

In particolare, al primo comma, al fine di porre in grado la gestione di far fronte alle eventuali future deficienze di finanziamento, si dispone l'aumento da lire 48.000 a lire 96.000 del limite massimo del contributo individuale annuo che gli iscritti alla Cassa sono tenuti a versare.

La norma di cui al quarto comma è intesa a rafforzare la procedura di riscossione dei contributi individuali degli iscritti e trova giustificazione nella natura del rapporto previdenziale obbligatorio e soddisfa l'esigenza di assicurare l'afflusso della contribuzione stessa con la massima certezza e regolarità.

Trattasi, peraltro, di una disposizione comunemente accolta negli ordinamenti degli Enti previdenziali.

L'articolo 2 del disegno di legge reca disposizioni atte a consentire una più precisa applicazione dell'articolo 24 della legge numero 179 del 1958 in materia di contributo sulle opere.

La norma stabilisce che il contributo è dovuto all'atto del rilascio dell'approvazione dei progetti, dell'autorizzazione alle esecuzioni di opere o della concessione da parte della pubblica Amministrazione: è stato quindi sostenuto il carattere tassativo della suaccennata elencazione di atti amministrativi (approvazione, autorizzazione, concessione) con la conseguenza che sfuggirebbero al contributo le opere rispetto alle quali l'intervento della pubblica autorità si estrinsechi con un diverso atto amministrativo (collaudo, registrazione, omologazione, eccetera).

L'articolo poi prescrive che il contributo è dovuto a cura dei « committenti », espressione questa indubbiamente impropria e di non facile penetrazione; ed infatti, da un lato, se essa vuole indicare i committenti delle opere, sarebbero esentati dal contributo, senza alcun comprensibile motivo, coloro che le eseguono direttamente, anzichè mediante appalto; se invece si interpreta con il significato di committenti dei progetti, si darebbe credito alla tesi che sfuggono alla tassazione i progetti redatti da ingegneri ed architetti legati al costruttore da rapporto di impiego, ciò che è asso-

lutamente da escludere. Ed infatti il sistema di contribuzione, quale fu voluto dal legislatore, non si basa, per la parte che grava sui progetti, su alcun principio di mutualità, al pari delle altre istituzioni di previdenza fra liberi professionisti.

Le norme predisposte con l'articolo 2 dell'unito disegno di legge sono intese ad eliminare le suaccennate difficoltà interpretative, determinando l'esatta sfera di applicazione del contributo sulla base del principio che chiama a concorrere alla previdenza per gli ingegneri ed architetti i soggetti che traggono una utilità economica dalle loro prestazioni.

La norma vigente limita l'imposizione ai progetti che secondo le leggi, i decreti, i regolamenti sono di competenza di ingegneri e di architetti; questa limitazione è sembrata eccessivamente restrittiva. Il progetto esecutivo firmato da un ingegnere o da un architetto è richiesto per le costruzioni edilizie dai regolamenti comunali; per le costruzioni edilizie in cemento dal regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229; ed analogamente occorre la progettazione di un ingegnere per le costruzioni di navi o di aeromobili (articoli 232, 233, 234, 731, 734, 735, codice navale; articoli 275, 277, regolamento navale marittimo), ma è certamente più ampia la sfera delle opere e delle costruzioni per le quali gli elaborati tecnici, pur non richiesti da specifiche disposizioni, siano di spettanza degli ingegneri e degli architetti ai sensi dell'ordinamento professionale (regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1537); l'approfondita rivalutazione del congegno contributivo ha portato a ritenere più opportuna l'adozione del criterio di riferimento ai progetti redatti da ingegneri o architetti anche là dove non esista una tassativa disposizione che lo richieda. Parimenti si è ravvisata l'opportunità di esprimere, con una formulazione più lata, l'oggetto dei progetti, sottoposti a tassazione, parlando di « costruzioni, impianti e qualsiasi altra opera ».

Inoltre, la sfera di applicazione del contributo viene delimitata in rapporto alle costruzioni, agli impianti ed alle altre ope-

re per cui occorra da parte della pubblica Amministrazione l'approvazione, l'autorizzazione, la concessione, il collaudo, la registrazione in pubblici registri od altro analogo atto amministrativo. Per questa parte la nuova norma si risolve in una semplice rettificazione dell'imperfetta formulazione dell'articolo 24. Non è apparsa invece attuabile una diversa soluzione, nel senso di eliminare il richiamo agli atti amministrativi quali presupposto dell'imposizione, sol condizionando all'avvenuto pagamento del contributo l'emissione degli atti medesimi in quanto eventualmente occorrenti. Si è, infatti, considerato che detta diversa soluzione, oltre ad ampliare in modo eccessivo la sfera dell'imposizione, verrebbe a creare le più gravi, e talvolta insuperabili, difficoltà nell'accertamento dei soggetti tenuti al contributo.

Si è anche ritenuto necessario escludere espressamente i progetti redatti per le amministrazioni degli Enti territoriali (Stato, Regioni, Province, Comuni) da ingegneri ed architetti loro dipendenti, ai quali sia preclusa l'iscrizione alla Cassa ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva.

L'articolo 2 chiarisce, altresì, che il contributo è dovuto direttamente da coloro che eseguono in proprio o da coloro per conto dei quali è eseguita la costruzione, l'impianto o altra opera. Vengono così a cadere i rilevati dubbi cui il termine « committente » aveva dato luogo.

Quanto all'accertamento del costo delle opere cui il contributo è commisurato, non si è ravvisata l'opportunità di innovare sostanzialmente nell'attuale ordinamento perchè la pratica applicazione delle norme vigenti non ha dato luogo ad inconvenienti.

Secondo la norma di cui all'articolo 2 il contributo è commisurato al costo dell'opera qualora il costo medesimo risulti dai già citati atti amministrativi; negli altri casi, il costo è determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179. Il rilascio di questi ultimi atti è subordinato alla prova dell'avvenuto pagamento del contributo.

Con una nuova disposizione (articolo 3), si prevede altresì l'obbligo per le pubbliche

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Amministrazioni di fornire alla Cassa, su richiesta, ogni elemento o notizia necessari ai fini dell'applicazione della legge.

L'articolo 4 del disegno di legge estende alla Cassa i benefici tributari concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Al riguardo va rilevato che analoga estensione è stata già disposta dal legislatore a favore di altri Enti previdenziali come, ad esempio, all'Ente nazionale di previdenza

ed assistenza delle ostetriche (articolo 3 della legge 16 agosto 1962, n. 1417) e, più recentemente, alla Cassa di previdenza e assistenza a favore dei geometri.

L'articolo 5 prevede la procedura per la nomina del Direttore generale della Cassa che ha luogo con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da sottoporsi all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è modificato come segue:

« Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale che non potrà essere superiore a lire 96.000 annue.

Gli iscritti alla Cassa, che siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attività professionale che essi esercitano, hanno diritto ad una riduzione della quota individuale che verrà fissata nel regolamento di cui all'articolo 5.

La misura del contributo individuale, entro il limite di lire 96.000 annue di cui al primo comma, sarà stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari precedenti.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette ».

**Art. 2.**

Il contributo previsto dall'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è dovuto per tutti i progetti ed elaborati tecnici che secondo le norme vigenti sono di competenza di ingegneri o architetti o siano comunque redatti da ingegneri o architetti, concernenti costruzioni, impianti o qualsiasi altra opera, per cui occorra l'approvazione, l'autorizzazione, la concessione, il collaudo, la registrazione in pubblici registri od altro analogo atto amministrativo.

Il contributo non è dovuto per i progetti ed elaborati tecnici redatti per le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Provin-

ce ed i Comuni, da ingegneri od architetti loro dipendenti, ai quali sia preclusa l'iscrizione alla Cassa ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179.

Il contributo è dovuto da coloro che eseguono direttamente o da coloro per conto dei quali si esegue la costruzione, l'impianto o l'opera. Esso è commisurato al costo della costruzione, dell'impianto o dell'opera, quando risulta dagli atti amministrativi indicati nel primo comma; negli altri casi la determinazione del costo è effettuata ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179.

Il rilascio degli atti amministrativi previsti nel primo comma del presente articolo è subordinato alla prova dell'avvenuto pagamento del contributo.

#### Art. 3.

Le Amministrazioni competenti a rilasciare gli atti amministrativi previsti nell'articolo precedente sono tenute a fornire alla Cassa tutte le informazioni e gli elementi da essa richiesti ai fini dell'assolvimento delle sue funzioni.

#### Art. 4.

Sono estesi alla Cassa tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

#### Art. 5.

All'articolo 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Il Consiglio di amministrazione delibera inoltre sulla nomina del Direttore generale della Cassa da sottoporsi all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».